

Copertura Assicurativa



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Interassistance 24 ore su 24

Art. 1 L'assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:

1.1 - Consulenza Medica - Quando, a seguito di malattia o infortunio, quando le condizioni dell' Assicurato richiedono il suo ricovero in ospedale, la Centrale Operativa per i contatti necessari, al fine di valutare quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

1.2.1 - Trasporto in ambulanza - in caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

1.2.2 - Rientro Sanitario - Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, i medici della centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo, il costo della prestazione è interamente a carico di Mondial Assistance. L'assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art 4 - Scelta dei mezzi di trasporto/INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI

Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.

1.2.3 - Esclusioni comuni - Sono escluse dall'assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.

Sono altresì esclusi:

- le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato o alla stipulazione del contratto, le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicomatichè;
- lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
- gli infortuni o malattie, da abuso di alcolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali;
- Tutti i casi previsti all'art. 2 e 3 - INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI/ESCLUSIONI.

le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all'importo di € 1.291,14 per i viaggi all'estero e € 516,46 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche vengano effettuate da un'organismo ufficiale.

Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale esso si trova ricoverato.

1.3 - Rientro della Salma - Mondial Assistance in caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione.

1.4 - Rientro di un familiare o Compagno di Viaggio assicurati

A seguito del rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rientro per un'altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati con il mezzo ritenuto più idoneo.

Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e concorre alla spesa di rientro degli altri assicurati fino all'importo di € 154,94 per persona (massimo due persone).

1.5 - Spese di viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, Mondial Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno prima classe od treno prima classe) per recarsi verso il malato o ferito.

1.6 - Rientro dei figli minori di 15 anni - Quando a seguito di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l'Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, Mondial Assistance mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata dall'Assicurato, od eventualmente del coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe o aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.

1.7 - Spese di cura

Mondial Assistance, previa autorizzazione della centrale operativa, provvede:

- al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per l'acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di prescrizione medica)
- al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurativi.

Il rimborso verrà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa (Fatture o ricevute) in originale.

1.7.2 - Limitazioni

Le rette di degenza saranno pagate fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e di € 51,55 per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurativi. Le spese Odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsati fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurativi. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro a domicilio a seguito di eventi verificatosi in viaggio saranno rimborsati solo in caso di infortunio fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali

Copertura Assicurativa



Assicurativi ed i sottolimiti sopra indicati, purché sostenuti entro 60 giorni successivi all'evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 25,82 a carico dell'Assicurato, nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la quale viene richiesto il rimborso.

nel caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzati liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Mondial Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidati in termini di polizza.

1.7.3 - Esclusioni

Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:

- infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'assicurato; malattie croniche, malattie mentali o psicomatice; stato di gravidanza oltre il 180° giorno; infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria della gravidanza;
- acquisto o riparazioni di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
- interventi o applicazioni di natura estetica;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;

- tutti i casi previsti all'art. 2 e 3 di - INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI/ESCLUSIONI

1.8 Spese supplementari di Soggiorno - Nel caso l'Assicurato, sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Mondial Assistance rimborsa fino a concorrenza di € 103.29 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato. Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori.

1.9 Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscano di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Mondial Assistance organizza a prende a suo carico le spese di rientro dell'assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l'assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.

1.10 Rientro Anticipato - Se l'Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitore, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, Mondial Assistance organizza il viaggio del ritorno e prende a suo carico le spese a concorrenza di € 774.69 per i viaggi all'estero e di € 258.23 per i viaggi in Italia, il rientro potrà essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore.

1.11 - Invio Medicinali urgenti (solo per i viaggi all'estero) - Mondial Assistance provvede all'invio dei medicinali necessari (purché in commercio in Italia) alla salute dell'Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che i medici della Centrale operativa, in accordo con il medico curante, accerta che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subordinato alle norme che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti.

1.12 Invio Messaggi urgenti - Qualora l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Mondial Assistance provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi.

1.13 Rimborso Spese telefoniche (solo per i viaggi all'estero) - vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino ad un massimo di € 103.29.

1.14 - Interprete a Disposizione - Quando l'Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e sia necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti e le autorità locali. Mondial Assistance, reperisce tale interprete e lo invia presso l'Ospedale, prendendo a carico la spesa fino a concorrenza di € 516.48.

1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all'estero) - In caso di evento non doloso avvenuto all'estero, Mondial Assistance costituirà in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Mondial Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. L'ammontare massimo coperto da Mondial Assistance, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Mondial Assistance stessa indicate, è di € 2.582,28 per cauzione, somma che l'assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.

1.16 - Anticipo Denaro - Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, o non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Mondial Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di € 2.582,28. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare a Mondial Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La presentazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire a Mondial Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli articoli 1e4 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI DELL'AC.G.A.

INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONE COMUNI

Art. 2 - Sono escluse del rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Mondial Assistance. Se l'assicurato non usufruisce di una più prestazioni Mondial Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Mondial Assistance provvederà direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.

Art.3 - Esclusioni - Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli avvenimenti gli eventi provocati da:

Copertura Assicurativa



- viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico, atti di guerra anche sciopero, sommosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalata fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free Climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) salti dal trampolino con sci o idrosci, sciacrobatismo, sci alpinismo, paracadutismo, delta piano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati dalle partecipazioni e competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere creativo. Sono esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.

Art. 4 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:

- aereo sanitario con equipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - auto-ambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla centrale Operativa.

In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:

- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

Art. 5 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altra Società o Compagnia di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termine dell'Art 1 del presente certificato, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

Art. 6 - Responsabilità - Mondial Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui all'art. 1 in caso di:

- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

BAGAGLIO

Art.1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l'Assicurato prevede con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto.

L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:

- a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie ecc.)
- b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, fotografie, cinescopi, ecc)
- c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc)

d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo superiore alle 13 ore nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato da vettore aereo, fino all'importo massimo di € 103,29, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere comprovata con le fatture o ricevute di acquisto in originale.

L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.

Art.2 - Limitazioni

2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato:

- a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, ed oggetti d'oro, di platino o argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
- b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettriche: tale oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (alberghi ristoranti ecc.).

2.2- in caso di responsabilità di terzi (Vettore Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Mondial Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

Art.3 - Esclusioni - Sono esclusi dall'assicurazione:

a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chequès, carte di credito, ecc) i biglietti di viaggio, documenti titoli, e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d'arte, le armi, le attrezzature, da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi.

b) i danni causati, direttamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti,, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.;

c) i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell'Assicurato;

d) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;

Copertura Assicurativa



- e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
- f) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- g) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
- h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
- i) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
- j) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

3.1 I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell'automobili, nel camper o nel caravan sono soltanto se riposti in un vano non visibile dall'esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il vecchio viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.

Art.4 - Primo Rischi Assoluto - La presente assicurazione è prestata al primo Rischio Assoluto e pertanto Mondial Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 C.C.

Art.5 - Indennizzo - L'indennità per la perdita totale o parziale e l'avaria degli oggetti assicurati viene calcolata sulla base del loro valore commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all'uso o per altri ragioni, se ne terrà equamente conto.

In caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli art. 1 e 4 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI delle C.G.A.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI

(valide per tutte le garanzie)

Art.1 - Al verificarsi di un sinistro l'Assicurato deve:

- per richiesta di assistenza telefonare immediatamente alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24,
- per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.a. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Ufficio Liquidazioni danni), specificando in ogni caso in genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4 fornendo inoltre a Mondial Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Mondial Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.

Art.2 - l'Assicurato è tenuto a cedere a Mondial Assistance, fino a concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Mondial Assistance di esercitare tali diritti.

Art.3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.

Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro:

INTERRASSISTANCE 24 ORE SU 24

Dati indispensabili all'intervento

E' assolutamente indispensabile che vengano comunicati i dati necessari all'intervento, e più precisamente:

- tipo di assistenza richiesto
- il numero di certificato
- l'indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
- il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.

Consulenza Medica/Rientro sanitario

Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la centrale Operativa dovrà contattare.

In caso di ricovero, fornire i dati relativi all'ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o infortunato.

Spese di Cura

Conservare ed inviare entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.a - Via ampère, 30 20131 Milano (Ufficio Liquidazione Danni) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la carte clinica. Utilizzare ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio sanitario Nazionale.

BAGAGLIO

In caso di Danni subiti in Aeroporto:

- mancata riconsegna od avaria: effettuare il p.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found". Inoltre sempre reclamo scritto al Vettore Aereo;
- furto: sporgere regolare denuncia scritta all'Ufficio di Polizia dell'aeroporto.

Copertura Assicurativa



In caso di danni subiti in altre circostanze:

sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al Vettore od all'Albergatore eventualmente responsabili.

In ogni caso: notificare il danno scrivendo entro cinque giorni a Mondial Assistance Italia S.pa. Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Ufficio Liquidazione danni) presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato in luogo dove si è verificato il danno, nonchè la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI importi espressi in euro

Destinazione viaggio	ITALIA	EUROPA	MONDO
Spese di cura (art 1.7.1)	€258,23	€2.582,28	€2.582,28
Bagaglio furto, rapina, scippo, incendio	€258,23	€413,17	€413,17

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a visitare il sito web
www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborso inviare comunicazione e documentazione, esclusivamente a mezzo posta a :
MONDIALASSISTANCE ITALIA S.P.A
Servizio liquidazione e danni Via Ampère,30 20131 Milano

per una tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul certificato di Assicurazione e fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico

Attenzione

La presente, viene fornita solo a scopo informativo e non sostituisce in nessun modo l'originale fornito insieme alla documentazione del viaggio